



AVVISO PUBBLICO

**INDAGINE PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA Polo
Extraurbano_CORPO_S**

Scadenza presentazione delle manifestazioni: ore 12,00 del giorno 4/01/2021

CHIARIMENTI

Alcuni Professionisti hanno posto i seguenti quesiti in relazione alla procedura di gara indicata in oggetto. Si risponde ai quesiti pubblicandoli sul sito web dell'Ateneo.

QUESITO n. 4

“Buongiorno, in riferimento alla procedura in oggetto, e precisamente in merito ai requisiti di partecipazione di cui all'art. 6 dell'Avviso Pubblico, stante il "N.B." a pag. 5 di 9, ovvero "il mandatario dovrà rispettare la quota massima del 60% in rapporto al fatturato ed in rapporto all'avvenuto espletamento di servizi tecnici quest'ultimo rispetto all'importo dei relativi incarichi. Il rimanente 40% dovrà essere posseduto dalla/e mandante/i.", si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) La quota massima del 60% riferibile al mandatario, vuole significare che il capogruppo mandatario deve obbligatoriamente apportare al massimo il 60% del solo fatturato richiesto ? 2) Nel caso in cui tale percentuale massima si riferisca anche ai servizi espletati nel decennio, confermate che l'obbligatorietà di tale rispetto sia da riferirsi esclusivamente alle categorie in cui il Capogruppo mandatario intende espletare i servizi oggetto della procedura ? Ovvero, esemplificando, se il capogruppo mandatario, qualificato come architetto, intende espletare i servizi esclusivamente nella categoria E.10, da ritenersi principale in quanto di maggiore importo, condividendo tali prestazioni nella medesima categoria E.10 con uno solo degli altri mandanti, senza espletare quindi alcun altro servizio nelle altre categorie secondarie, confermate che sia sufficiente che il capogruppo soddisfi il possesso di tale requisito, nella misura massima del 60%, esclusivamente nella categoria E.10, ferma restando la copertura del rimanente 40% da parte dell'altro operatore economico, senza coprire dunque gli altri requisiti richiesti nelle rimanenti categorie strutturali ed impiantistiche, soddisfatte dagli altri operatori ingegneri? Tale condizione, infatti, oltre risultare coerente con gli indirizzi della disciplina vigente, risponde alle diversificate qualificazioni professionali in capo ai vari operatori economici, ognuno dei quali è in possesso di specifiche competenze, riferibili solo a determinate categorie di riferimento. Nel rimanere in attesa di cortese sollecito riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono Distinti Saluti”

RISPOSTA:

a pag. 16/20 dell'avviso è indicato che “IL MANDATARIO DOVRA' RISPETTARE LA QUOTA DEL 60% IN RAPPORTO AL FATTURATO ED IN RAPPORTO ALL'AVVENUTO ESPLETAMENTO DI SERVIZI TECNICI QUEST'ULTIMO RISPETTO ALL'IMPORTO DEI RELATIVI INCARICHI”.

E' necessario, quindi, premettere che il riferimento è all'art. art. 261 Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria c.7) del d.P.R. 207/2010 che, sebbene abrogato, non risulta in contrasto con l'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 che



prevede che “*nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti*”.

Infatti l’art. 261 c.7) sopra citato stabilisce che in caso di R.T.P. il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono prevedere, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, **comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti**, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. **La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall’avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.**

L’art. 48 c.2), d.lgs. n. 50/2016, poi, distingue due tipi di raggruppamento che, nel caso di “servizi”, possono partecipare alle gare.

1) raggruppamento temporaneo di tipo verticale: raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie;

2) raggruppamento di tipo orizzontale: per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

In particolare, per gli appalti di servizi e forniture, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 7 dicembre 2017 n. 5772), la distinzione tra raggruppamenti verticali e orizzontali non è puramente nominalistica, ma discende dalle concrete e specifiche attribuzioni delle imprese associate. Nello specifico: “La distinzione tra a.t.i. orizzontali e a.t.i. verticali [...] poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara: in linea generale, **l’a.t.i. orizzontale** è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto, mentre **l’a.t.i. verticale** è connotata dalla circostanza che l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nell’a.t.i. di tipo verticale un’impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili”.

Per quanto riguarda **i raggruppamenti di tipo “misto”**, questa facoltà è prevista dal dettato normativo espressamente per i lavori pubblici, (cfr. art. 48, comma 6, secondo periodo del D.Lgs n. 50/2016) sebbene la giurisprudenza la riconosca anche nell’ambito degli appalti di servizi o forniture (sul punto, di recente la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 07/08/2018 n. 4860, in cui il giudice amministrativo, richiamando una precedente statuizione della Sez. V, n. 3769 del 1 agosto 2015, ha riconosciuto l’ammissibilità di tali raggruppamenti anche in un appalto di servizi).

In conclusione, quindi, il raggruppamento temporaneo :

- a) **di tipo orizzontale** è correlato ad un appalto tecnicamente omogeneo (lavori della stessa categoria o nei servizi e forniture, medesimo tipo di prestazione), implicando una distribuzione meramente quantitativa del lavoro e la responsabilità solidale di tutte le imprese riunite nei confronti dell’appaltatore;
- b) **di tipo verticale**, invece, prevede che nei servizi e forniture, i mandanti eseguiranno le prestazioni indicate come secondarie intendendo, come tali, quelle definite scorporabili dalla P.A. nel bando di gara. Conseguenzialmente nei raggruppamenti verticali, ciascuno dei



concorrenti deve possedere i requisiti tecnici e professionali inerenti alla prestazione di competenza e risponderà con un diverso regime di responsabilità limitata alle prestazioni di pertinenza, ferma la responsabilità solidale del mandatario per tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto di affidamento. In specie i requisiti di carattere generale afferenti alla moralità ed affidabilità professionale dei concorrenti devono essere posseduti da ciascun impresa partecipante al raggruppamento, mentre quelli tecnici di carattere oggettivo potranno essere cumulati fra le imprese costituenti il raggruppamento.

- c) **di tipo misto** consente di combinare il modello dell'ATI orizzontale con quello dell'ATI verticale, prevedendo ulteriori sub-raggruppamenti orizzontali che frazionino tra loro o la prestazione della mandataria o la prestazione della mandante, purché il segmento di ATI verticale che realizza lo scorporo non coinvolga la prestazione principale. In un'ATI mista vige, difatti, il divieto di scorporo della prestazione principale. Tale divieto vuole perseguire due effetti: esonerare di responsabilità le restanti mandanti e la responsabilità della mandataria se questa non partecipa all'attività, nonché garantire la partecipazione pro quota all'attività necessariamente, anche, in capo alla mandataria.

Secondo un orientamento prevalente in giurisprudenza il principio di cumulabilità dei requisiti resta la regola generale conforme alla ratio della legge, pur potendo la stazione appaltante ritenere insufficiente la sommatoria dei requisiti, prescrivendo nella *lex specialis* come nell'Avviso di cui si discute, una soglia minima quantitativa di ciascuna impresa al fine di evitare un eccessivo frazionamento tale da rendere inattendibile il giudizio sull'affidabilità del concorrente, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non eccedenza rispetto all'oggetto dell'appalto.

- Pertanto con riferimento al quesito 2.1 **il mandatario dovrà rispettare, complessivamente, la quota del 60% sia in rapporto al fatturato che in rapporto all'avvenuto espletamento di servizi tecnici espletati nel decennio del R.T.P..**
- Con riferimento al quesito 2.2 non esiste alcun obbligo rispetto alle categorie in cui il Capogruppo mandatario intende espletare i servizi oggetto della procedura. Infatti, rispetto al passato, l'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016 ha definitivamente superato il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione, originariamente previsto per i lavori dall'art. 37 comma 13 del D.Lgs n. 163/2006, privilegiando il dato sostanziale costituito dall'effettivo possesso dei requisiti di qualificazione da parte dell'intero raggruppamento (TAR Toscana, sez. II, 17/07/2018, n. 1040).

Permane tuttavia l'obbligo per i Professionisti raggruppati di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse e resta fermo il principio che ciascun Professionista deve essere qualificato per la parte di prestazioni che s'impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara (*ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, 13/06/2018, n. 3623, Consiglio di Stato, sez. V, 02/07/2018, n. 4036, TAR Piemonte, Torino, sez. I, 06/06/2018, n. 704).

Lecce, 30 dicembre 2020

il Responsabile del Procedimento

(ing. Giuseppe A. Mesiano)

f.to digitalmente da :

Giuseppe Antonino Mesiano